

Documento di manifestazione di interessi del gruppo¹

PREMESSA DI CARATTERE GENERALE

“A più di vent’anni dalla sua istituzione il titolo di Dottore di Ricerca è un titolo importante per intraprendere la carriera universitaria, ma ancora troppo poco conosciuto al di fuori delle Università. Ne conseguono la scarsa valorizzazione e la diffusa sottoccupazione di tale figura nel mondo del lavoro.

Ad oggi le professioni della ricerca in Università ed Enti di Ricerca Pubblici rappresentano lo sbocco prioritario per i Dottori di Ricerca. Tuttavia, il crescente precariato del post dottorato e l’enorme sproporzione tra i Dottorati conseguiti ogni anno e il numero di nuove immissioni di ricercatori e docenti universitari fanno sì che l’Accademia non sia in grado di dare adeguata occupazione a tali figure.

Sarebbe auspicabile che il sistema italiano delle imprese valutasse opportunamente il Dottorato di Ricerca come percorso formativo e professionalizzante di livello superiore alla laurea, ma ciò succede raramente poiché sono poche le aziende che investono risorse adeguate in ricerca e sviluppo.

La Pubblica Amministrazione, in parte, ha fatto raggiungere al titolo di Dottore di Ricerca il riconoscimento in tutti i suoi settori, partendo dalla considerazione che il maggiore approfondimento culturale e la capacità di risolvere problemi complessi candidano naturalmente i Dottori di Ricerca ai ruoli della formazione e della dirigenza.” –

da il convegno “*Il dottorato di ricerca e le prospettive lavorative*”, Salerno, 9 marzo 2005

In occasione del 1° Convegno Nazionale sul Precariato, 28 e 29 ottobre, organizzato nell’ambito delle iniziative dell’Università di Ferrara, si è proposta una discussione intorno al titolo del Dottorato di Ricerca nella sua fase attuale e si sono tracciate le proposte per cercare di individuare un punto di contatto tra quest’ultimo con il mondo del lavoro. Riflessioni che hanno riguardato tanto l’ambiente accademico quanto il mercato all’esterno dello stesso.

Per arrivare ad un documento il più possibile unitario, che raccogliesse da una parte le testimonianze e dall’altra i consigli degli studenti che stanno frequentando un corso di dottorato nelle diverse discipline scientifiche, abbiamo assieme dato avvio ad un confronto che si è concentrato su alcuni punti fondamentali che noi dottorandi (ma non solo, avendo partecipato al gruppo anche una rappresentanza di assegnisti di ricerca), riteniamo importante affrontare ed approfondire. Consideriamo pertanto rilevante parlare delle anomalie che colpiscono il corso di dottorato in Italia perché siamo convinti che ragionando sulle basi della struttura universitaria si possa notevolmente migliorare il vertice della stessa. Il recente disegno di legge firmato dal Ministro dell’ Istruzione, dell’Università e Ricerca, Letizia Moratti, apporterà in futuro notevoli cambiamenti all’assetto strutturale dell’università e inevitabilmente tale cambiamento riguarderà noi. Nel gruppo di lavoro non c’è stata un’unanime condanna del disegno di legge, che nessuno ha comunque promosso nel suo complesso.

¹ Documento prodotto grazie al prezioso contributo di **Manuela Ferracin** (Università di Ferrara), **Giacomo Dimarco** (Università di Ferrara), **Paolo Guidetti** (Università di Lecce) e **Davide Jugovac** (Università di Trieste);

Esiste in Italia un dato di fatto ineludibile e ce lo ricorda il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Piero Tosi: i giovani che escono dall'università con il titolo di Dottorato di Ricerca sono in costante aumento. Per questo motivo bisogna intervenire efficacemente per garantire un sistema di assorbimento lavorativo trasparente, ma soprattutto non caratterizzato dalla precarietà. E non tanto perché la precarietà sia una caratteristica solo italiana, ma perché la precarietà sottopagata disincentiva la scelta della carriera universitaria, a detrimento della ricerca e della didattica superiore.

Per tutti i motivi sopra elencati il gruppo di lavoro sulla "formazione post-laurea e il mondo del lavoro" ha adottato un manifestazione di interessi comune che possa ruotare intorno a tre parole chiave: **merito, trasparenza e servizi-tutele**. Il merito va di pari passo con la valutazione di ciò che si realizza e questo dovrebbe valere a tutti i livelli, dal concorso di dottorato, al reclutamento dei ricercatori, agli avanzamenti di carriera fino all'operato dei professori ordinari. Sulla necessaria trasparenza che deve accompagnare l'assegnazione del dottorato, ma in generale qualsiasi incarico universitario, il gruppo ha ritenuto ipocrita continuare a spendere soldi ed energie per organizzare un concorso, che il più delle volte serve a coprire un'assegnazione già avvenuta. Si propone pertanto di adottare, relativamente al dottorato, un sistema che funzioni come negli Stati Uniti, ma anche nella più vicina Germania, ove l'assegnazione del corso di dottorato avviene per indicazione dello stesso *tutor*, sulla base di meriti curriculari e di interesse scientifico del progetto proposto dal candidato e magari nell'ambito di progetti di ricerca finanziati presso il laboratorio nel quale opera il *tutor*. In questo modo si dà anche maggior peso al rapporto di fiducia che nasce tra un professore e il suo futuro collaboratore sulla base del merito che una persona si costruisce attraverso la fattiva collaborazione nell'ambito di un progetto di ricerca. Ci rendiamo conto, d'altro canto, che il sistema appena proposto ha senso solo se inserito all'interno di una riforma generale che privilegi, a tutti i livelli, la qualità. Ciò consentirebbe un migliore connubio tra i requisiti della trasparenza e del merito. Il nostro sistema è a tutt'oggi il più delle volte antimeritocratico, spesso incline a premiare pochi eletti, magari privi di capacità e il fatto che tale premio sia giustificato sulla base di un concorso rende il tutto ancora più riprovevole, dal momento che esenta i *tutor* (spesso i membri delle commissioni) dalla responsabilità di aver scelto persone inadeguate.

Dal momento che nel nostro gruppo di lavoro si tiene conto anche delle prospettive lavorative successive al dottorato, non possiamo trascurare la questione della meritocrazia per il reclutamento dei ricercatori universitari, un passaggio focale per il fatto che la stragrande maggioranza dei futuri docenti (Professori Associati ed in seguito Ordinari, ora chiamati di 1^a e 2^a fascia) verranno presi dal 'parco ricercatori'. Se fallisce la selezione della qualità a livello del reclutamento dei ricercatori, allora tutta la filiera universitaria (ricerca e didattica) sarà di bassa qualità. Il tema della trasparenza nei concorsi universitari è ritenuto cruciale anche nel documento della CRUI pubblicato nel mese di Settembre 2005.

Un altro punto di estrema rilevanza per la selezione della qualità di ricercatori e docenti è relativo alla cosiddetta *budgetizzazione* dei posti. Attualmente, infatti, ad ogni figura universitaria (ricercatore, professore di 2^a o 1^a fascia) sono associati un budget ed un coefficiente (crescenti in relazione alla posizione) sulla base dei quali le Facoltà possono bandire nuovi posti o chiamare idonei (questi ultimi solo per Professori). Le risorse di budget e coefficienti sono 'finiti', per cui, salvo manovre particolari, è privilegiato l'accesso di nuovo personale al livello del Ricercatore, a prescindere dalla qualità scientifica e professionale. A questo si aggiunga, per esempio, che l'avanzamento di carriera di un Ricercatore ad Associato presso la stessa Università 'costa' solo una frazione di budget. Che implicazioni ha tutto ciò? Se il criterio portante non è la qualità,

ciò implica che è meno costoso fare avanzare un Ricercatore mediocre ad Associato rispetto ad acquisire un Associato molto qualificato, ma 'nuovo' (che costa l'intero budget e non la sola frazione aggiuntiva). Allo stesso modo, una persona particolarmente qualificata e più che degna di ricoprire, per esempio, il ruolo di Professore Associato, può essere solo acquisita come Ricercatore, così da 'costare' meno risorse, anche se ciò mortifica la sua professionalità ed i vantaggi effettivi che l'Università ne avrebbe. La *budgetizzazione* dei posti è la negazione del riconoscimento delle qualità professionali e scientifiche.

Il gruppo di lavoro si è trovato ancora d'accordo su un punto, centrale nella discussione su futuri assetti del sistema e intimamente legato ad un approccio meritocratico: dare centralità e priorità al titolo di Dottore di Ricerca nell'assegnazione di qualsiasi contratto di ricerca. Tale priorità deve essere esclusiva, pertanto solo chi possiede il titolo di "dottore di ricerca" potrà accedere alla valutazione, evitando di inserire nei bandi di concorso frasi sibilline tipo "*Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale*" [comma 14, della nuova versione del DDL Moratti].

Noi tutti, concordemente, reputiamo inaccettabile la proposta di graduale eliminazione della figura del Ricercatore.

I partecipanti alla discussione si sono dimostrati oltremodo sensibili alla necessità di aumentare l'ammontare della borsa di studio prevista per i dottorandi. La richiesta nasce, oltre che dalla difficoltà di mantenere un tenore di vita che possa tenere il passo con l'aumento del costo della vita (in Italia uno studente dottorando, che abbia diritto alla borsa di studio, percepisce al netto intorno ai 9000 euro all'anno), anche dall'osservazione delle medie delle borse di dottorato nel resto dell'Europa: Gran Bretagna 15000-18000 (euro/anno), Francia 12000-18000, Germania 11000-16500, Olanda 17000-22000, Spagna 12000, Irlanda 14000-16000². Il gruppo ritiene inoltre necessario che si fissi l'adeguamento dell'importo della borsa di studio attraverso la riddiscussione biennale sulla base dei rilevamenti ISTAT³.

Premesso tutto questo, il gruppo di lavoro su "formazione post-laurea e mondo del lavoro" si trova concorde sulle seguenti richieste:

1) l'incognita di tutti coloro che decidono di intraprendere un corso di dottorato consiste nelle oggettive scarse prospettive lavorative nel momento in cui si ottiene il titolo di Dottore di Ricerca. La percentuale (73 %) ⁴ di coloro che ottengono il titolo di dottorato superati i 30 anni è troppo alta. Consapevoli del fatto che il dottorato deve mantenere il carattere formativo che gli è proprio, si auspica che i vertici dell'Università stringano maggiori relazioni tanto con il settore privato quanto con il settore pubblico, al fine di garantire un maggiore assorbimento di tutti quei Dottori di Ricerca che prendendo il titolo non riescono ad essere strutturati all'interno dell'Università. A causa di un numero sempre crescente di Dottori di Ricerca e di un finanziamento pubblico scandalosamente

² Dati disponibili sul sito www.dottorato.it;

³ Richiesta avanzata anche dalla piattaforma firmata tra *Nidil Cgil, Snur Cgil e Adi*, disponibile sul sito www.unipre.net;

⁴ "Dati sul dottorato e sulla ricerca in Italia ed Europa", ADI, 29 settembre 2004;

insufficiente all'Università chiediamo uno sbocco alternativo, che rimanga inerente all'intervento pubblico.

L'incremento del finanziamento pubblico rimane a nostro avviso punto di centrale importanza. In base ai dati forniti dall'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI)⁵ sappiamo che l'Italia nel 2004 investiva in ricerca e sviluppo l'1,07 % del proprio prodotto interno lordo contro il 2,50 % della Germania e il 2,80 % degli Stati Uniti, cui le recenti politiche governative sembrano voler fare riferimento. La media europea dei 15 Paesi membri nel 2004, rimane comunque pari al 1,98 %, ovvero il doppio di quello che investe il nostro Paese;

2) promuovere una didattica specializzante e altamente formativa durante il periodo di formazione post universitaria, in modo tale da garantire a chi esce con un titolo di Dottore di Ricerca di poter offrire alti standard qualitativi. Prevedere inoltre per il dottorando il divieto dello svolgimento di attività estranee alla formazione e alla ricerca. In considerazione della natura meramente formativa che riveste il corso di dottorato, riteniamo che l'attuale formulazione dell'art. 4, comma 8 della legge 210/98⁶ sia incompleta. L'affidamento dell'attività didattica deve essere necessariamente utilizzato in maniera più restrittiva rispetto all'uso che se ne fa attualmente (ponendo un limite all'ammontare delle ore annue) e magari sottoporre l'impiego all'autorizzazione del collegio di dottorato di ogni facoltà;

3) come già ricordato sopra, a coloro che volessero proseguire la carriera universitaria deve essere riconosciuto il titolo di Dottore di Ricerca come prioritario nei concorsi, rispetto ad altri titoli (tipo master);

4) per quanto riguarda il reclutamento e l'avanzamento di carriera si ritiene di vitale importanza valorizzare maggiormente criteri di selezione che siano fondati sui meriti scientifici (attività di ricerca, pubblicazioni, etc.), piuttosto che avanzamenti dati dallo scorrere del tempo o dai favoritismi accademici, nonché dalla *budgetizzazione* dei posti;

5) aumento dell'ammontare della borsa di studio dagli attuali 850 euro/mese, per rientrare nelle medie europee, di cui sopra. La maggiorazione della borsa di studio avrebbe, tra l'altro, il vantaggio di attirare i ricercatori sulla base di prospettive di vita migliori. Il pagamento della borsa di studio deve inoltre avvenire con cadenza mensile. A questa richiesta si aggiunge la necessità di una maggiore tutela previdenziale;

6) incentivare gli atenei all'impegno per la copertura economica dei posti non coperti da borsa istituzionale, attraverso convenzioni con soggetti esterni. Tale rapporto di sovvenzione, che i soggetti esterni decideranno liberamente di instaurare con l'Università, dovrà essere improntato in maniera esclusiva alla liberalità e non darà alcun diritto a chicchessia di influire sui percorsi di ricerca o sull'organico delle Università;

7) in considerazione della scarsa tutela di cui gode l'istituto della maternità, per le iscritte alle gestione separata INPS, si ritiene opportuno proporre forme di tutela integrativa che possano permettere il godimento di tale diritto e renderlo il più possibile reale ed effettivo. In particolare, per venire incontro alla mancata corresponsione di compenso

⁵ Dati disponibili sul sito www.dottorato.it;

⁶ "Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università." [l. 210/98, art. 4, comma 8];

durante la sospensione, si propone l'istituzione di un fondo attraverso il quale attivare forme di mutualismo che permettano di integrare quanto già previsto dai normali istituti;

8) i dottorandi chiedono di usufruire dei servizi che L'Ateneo mette a disposizione del personale strutturato (mensa, buoni pasto, asili nido, convenzioni per servizi, posteggi, ecc.), con modalità analoghe a quelle previste per il personale strutturato.

Il coordinatore del gruppo
(Luca Bizzarri – Università di Ferrara)

Appendice normativa sul dottorato di ricerca

A – art. 4 della legge n. 210 del 03/07/1998: “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”

Dottorato di ricerca

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato.
4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

- a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
- b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;
- c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.
7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.
8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

B – Decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999: “Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca”

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11 novembre 1998;

Udito il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

Visti i pareri resi dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 7 aprile 1999 e dalla settima commissione della Camera dei deputati il 25 marzo 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 820/III.6/99 del 22 aprile 1999), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 aprile 1999, prot. n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.34;

Adotta il seguente regolamento:

1. Ambito di applicazione e soggetti interessati.

1. Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.

2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole università, da università tra loro consorziate o da università convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.

3. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

a) per regolamenti universitari i regolamenti emanati dalle università ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

b) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);

d) per rettore dell'università, il rettore della singola università o dell'università sede amministrativa del consorzio di cui al comma 2 ovvero ancora dell'università convenzionata con i soggetti pubblici e privati di cui al predetto comma 2.

2. Istituzione e requisiti di idoneità.

1. Il rettore dell'università istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei consigli di dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dagli statuti, previa delibera degli organi statutariamente competenti per la didattica e il governo dell'ateneo, verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonché, previa valutazione del nucleo di valutazione interna, della sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al comma 3.

2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori.

3. Sono requisiti di idoneità delle sedi:

a) la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso;

b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

c) la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;

d) la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;

e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;

f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'articolo 3, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.

4. L'istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore dell'università al Ministero che ne cura la diffusione.

3. Valutazione dei requisiti di idoneità.

1. La valutazione dei requisiti, di cui all'articolo 2, è effettuata dal nucleo di valutazione interna al momento dell'istituzione, nonché con periodicità costante fissata dagli organi di governo dell'ateneo.

2. I rettori delle università inviano al Ministero, per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati dell'attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del senato accademico alla relazione stessa. Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché ai fini dell'eventuale disattivazione del corso di dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità.

3. L'Osservatorio redige, anche sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione, una relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dall'università.

4. Obiettivi formativi e programmi di studio.

1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Gli organi accademici determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.

3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Accesso.

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

2. Le università disciplinano le prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti.

3. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal rettore dell'università, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il rettore ne invia tempestivamente comunicazione al MURST per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:

a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca;

- b) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 7;
- c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 7;
- d) modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

4. Il rettore, sentito il collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4.

5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

6. Durata dei corsi e conseguimento del titolo.

1. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni.

2. I regolamenti universitari disciplinano obblighi e diritti dei dottorandi, nonché la sospensione o l'esclusione dal corso su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternità, di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione al corso, non può essere erogata la borsa di studio.

3. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.

4. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

5. La commissione giudicatrice è nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.

6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

7. Gli atenei definiscono, le modalità e i tempi dei lavori delle commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

9. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.

10. Le università assicurano la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

11. Il titolo è rilasciato dal rettore dell'università che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

12. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

7. Borse e contributi.

1. Le università definiscono i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferiscono borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 132, S.O., n. 116 del 9 giugno 1997;

b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;

c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;

d) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);

e) il numero di borse di studio conferite dalle università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;

f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni;

g) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso;

h) la cadenza di pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre;

i) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento.

8. Norma finale.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole «salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge» della legge 30 novembre 1989, n. 398, il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n. 387 e ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento medesimo.

